

ALLEGATO 6

**SCHEMA DI GARANZIA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE IN VIA DEGLI ALPINI 39,
CROCEFIESCHI PRORPRIETA' DI S.P.IM. S.P.A.**

La Banca sottoscritta: [●] (il "Garante")

Premesso che

in relazione all'offerta irrevocabile d'acquisto **dell'Immobile di Via Degli Alpini 39 - Crocefieschi**, di proprietà di S.P.Im. SPA sito Genova (GE), (l'"Offerta"), fatta da [●] (l'"Offerente"), e destinata a Società per il Patrimonio Immobiliare SPIM s.p.a., è stato richiesto di presentare una garanzia sull'irrevocabilità dell'Offerta e sul corretto adempimento delle obbligazioni indicate nell'Offerta fino all'ammontare di Euro.....(€/in lettere)

Tutto ciò premesso

1. In qualità di Garante, ci impegniamo irrevocabilmente e senza limitazioni, condizioni o eccezioni di sorta, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, a pagare a Vostro favore senza ritardo la somma di Euro.....(€/in lettere) al ricevimento di Vostra semplice richiesta scritta di pagamento specificante che, a Vostro insindacabile giudizio, l'Offerente non ha adempiuto ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alla premessa, e questo nonostante: a) qualsiasi eccezione o opposizione sollevata dall'Offerente e/o da terzi; b): l'eventuale pendenza di controversie in qualsiasi sede in ordine alla sussistenza o esigibilità della prestazione.
2. Il nostro obbligo di garanzia ha durata fino al Fermo quanto precisato al precedente punto 1, qualora alla scadenza di detto termine siano in essere tra S.P.Im. S.p.A, da una parte, e l'Offerente, dall'altra parte, una o più controversie derivanti o comunque occasionate dall'Offerta, senza che S.P.Im. S.p.A abbia ancora trasmesso la richiesta di

pagamento della presente garanzia, il termine di validità della stessa dovrà intendersi automaticamente prorogato fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data nella quale tutte le controversie in parola siano state risolte in via transattiva o mediante decisione esecutiva.

3. Il sottoscritto Garante espressamente solleva S.P.Im. S.p.A dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art 1957 del codice civile, fermo restando che il Garante rimarrà vincolato, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui S.P.Im. S.p.A non abbia proposto istanza contro l'Offerente o non l'abbia coltivata. In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale dell'Offerente nei confronti di S.P.Im. S.p.A dovesse essere dichiarata invalida. Il Garante espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad esso spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 1, Il Garante pagherà a S.P.Im. SpA a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla stessa che verrà indicato nella sopra citata lettera inviata dal beneficiario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.
5. Qualsiasi costo, tassa, imposta, onere o spesa comunque connessa con la presente garanzia sarà a carico dell'Offerente.
6. La presente garanzia è retta da e deve essere interpretata secondo le leggi della Repubblica Italiana e costituisce contratto autonomo di garanzia, separato e distinto rispetto alle obbligazioni dell'Offerente contenute nell'Offerta.
7. Qualunque controversia comunque derivante od occasionata dalla presente garanzia sarà di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Distinti saluti.

(BANCA)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341-1342 del codice civile, il Garante approva specificamente le pattuizioni di cui ai seguenti articoli della presente garanzia: deroga all'art.1944 cc (art.1); rinuncia ad ogni difesa, eccezione, opposizione (art.1); deroga all'art. 1957 cc (art.3); deroga all'art.1939 cc (art.3); rinuncia da parte della Banca ai diritti di cui agli artt.1945, 1947 e 1955 cc (art.3); clausola di elezione del Foro esclusivamente competente (art.7).

(BANCA)